

Sentenza del 07/01/2010 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Firenze
Sentenza del 07/01/2010 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Firenze

Intitolazione:

Riscossione - Notificazioni - Cartella esattoriale Notifica Agenzia privata di recapito Inesistenza Sussiste.

Massima:

La notifica degli estremi di una infrazione amministrativa effettuata da una agenzia privata di recapiti, ancorché questa autorizzata a norma dell'art. 29, d.P.R. 29.03.1973, n. 156, deve considerarsi giuridicamente inesistente con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione contestata.

Testo:

Problema nel recupero del testo del documento. Controllare che il set di caratteri sia conforme a iso-8859-1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA ~~PROVINCIALE~~
DI FIRENZE

riunita con l'intervento del Signor

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | BONANNI | AVV GIUSEPPE | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ARMONICO | DOTT ARMANDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | VEZZOSI | DOTT ROBERTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

• sul ricorso n° 1828/09
depositato il 30/06/2009

• avverso FERMO AMMINISTRATIVO n°
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA CERIT S.P.A.
difeso da:

SANZ.AMMINISTR.

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1828/09

UDIENZA DEL

15/12/2009

ore 09:00

SENTENZA

N°

2


PRONUNCIATA IL:

15/12/2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07/01/2010

Il Segretario





Oggetto della domanda

Impugnazione di preavviso di fermo amministrativo

Svolgimento del processo

Con ricorso n° 1826/09 l'avv. [redacted] in proprio impugna il preavviso di fermo n° [redacted] dell'8/05/2009 ed ogni atto ad esso presupposto, ivi comprese le due cartelle di pagamento, una relativa ad Irpef per l'anno 2004 e l'altra relativa alla Tassa Automobilistica per l'anno 2005.

Deduce parte ricorrente di non aver ricevuto la notifica delle due cartelle di pagamento poste a fondamento del preavviso di fermo in oggetto che per tale motivo è illegittimo e nullo.

Con memoria 28/07/2009 si costituisce in giudizio l'Equitalia Cerit s.p.a. per sostenere la inammissibilità del ricorso in difetto di un atto autonomamente impugnabile, nonché la ritualità della notifica delle due cartelle di cui una notificata a mani della moglie del ricorrente, l'altra mediante affissione nella casa comunale di residenza del contribuente.

A seguito di un rinvio richiesto da parte ricorrente, quest'ultimo ha depositato una memoria integrativa di replica con la quale sostiene che la notifica delle predette cartelle è stata eseguita dalla TNT Post Italia s.p.a., società concessionaria di servizi di recapito della corrispondenza; da ciò deriva che le notifiche stesse debbono essere dichiarate giuridicamente inesistenti. A tale circostanza si aggiunge un ulteriore profilo di invalidità delle dette notificazioni in quanto non sono state prodotte le due cartelle nella loro integrità, bensì una sola fotocopia ingrandita della parte superiore della prima pagina e ciò impedisce il controllo di legittimità dei suddetti atti sotto il profilo dei requisiti sia di forma che di contenuto; inoltre le relate di notifica risultano apposte sul frontespizio delle cartelle e non in calce, come prescritto dall'art. 148 comma 1 c.p.c..


All'udienza del 15/12/2009 il relatore rende edotto il Collegio degli atti di causa.

Motivi della decisione

E' pacifico in Glurisprudenza che la notificazione degli estremi di un'infrazione amministrativa effettuata da un'agenzia privata di recapiti, ancorché autorizzata a norma dell'art. 29 del D.P.R. n° 156 del 1973 deve considerarsi giuridicamente inesistente con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione contestata. A ciò si aggiunge l'ulteriore irritualità della notifica delle cartelle, essendo stata la relata apposta sul frontespizio delle cartelle stesse e non già in calce come prescritto dall'art. 148, comma 1 c.p.c.

Il preavviso di fermo, che discende dalle menzionate cartelle, deve perciò essere annullato con il favore delle spese.

P.T.M.



La Commissione annulla il fermo amministrativo impugnato e condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di giudizio che tassa e liquida in Euro 500,00, oltre Iva e Cap.

Così deciso in Firenze li 15/12/2009

Il Presidente relatore
Avv. Giuseppe Bonanni

